Civile Ord. Sez. 3 Num. 22859 Anno 2019

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME

Data pubblicazione: 13/09/2019

ORDINANZA

sul ricorso 4025-2017 proposto da:

2019

108

ZORNETTA MONICA, PILLON GIANCARLO, elettivamente domiciliati in ROMA, V.TRITONE 102, presso lo studio dell'avvocato UGO TICOZZI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO TICOZZI;

- ricorrenti -

contro

EQUITALIA NORD SPA a seguito di fusione per incorporazione con EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA 13756881002, in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 135, presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI GIAMMARIA, rappresentata e difesa dagli avvocati MAURIZIO

CIMETTI, GIUSEPPE PARENTE;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1966/2015 del TRIBUNALE di TREVISO, depositata il 08/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;

FATTI DI CAUSA

- 1. Giancarlo Pillon e Monica Zornetta ricorrono, ex art. 348-ter, comma 3, cod. proc. civ., sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1966/15, dell'8 settembre 2015, del Tribunale di Treviso, che già oggetto di gravame, ritenuto inammissibile dalla Corte di Appello di Venezia, con ordinanza n. 642/16, del 22 novembre 2016, resa ex art. 348-bis, comma 1, cod. proc. civ., per difetto di ragionevole probabilità di accoglimento del mezzo ha dichiarato inefficace, in accoglimento dell'azione ex art. 2901 cod. civ. esperita dalla società Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., il contratto del 25 febbraio 2011 con cui il Pillon ha donato alla moglie Monica Zornetta un immobile di sua proprietà sito nel Comune di Treviso.
- 2. Riferiscono, in punto di fatto, i ricorrenti che in data 23 novembre 2010, il nucleo di Polizia Tributaria di Treviso effettuava una verifica fiscale nei confronti del Pillon, tanto che, il 23 marzo 2011, venivano notificati allo stesso tre avvisi di accertamento, cui faceva seguito, il 6 agosto dello stesso anno, la notifica, da parte di Equitalia Nord S.p.a., della cartella di pagamento per l'importo di € 95.5486,40.

Al fine di recuperare tale somma, la società Equitalia Nord (poi divenuta Equitalia Servizi di Riscossione), esperiva – innanzi al Tribunale trevigiano – azione revocatoria, in relazione al contratto, stipulato il 25 febbraio 2011, con cui il Pillon aveva donato alla Zornetta un immobile di sua proprietà.

Accolta dal primo giudice la domanda attorea, la relativa decisione veniva gravata dal Pillon e dalla Zornetta con atto di appello, dichiarato inammissibile, in difetto di ragionevole probabilità di accoglimento, da parte della Corte Lagunare.



- 3. Avverso la pronuncia del Tribunale di Treviso hanno proposto ricorso per cassazione il Pillon e la Zornetta, sulla base di tre motivi.
- 3.1. Con il primo motivo proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. si deduce violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.

Si censura la sentenza impugnata laddove ha accolto l'azione revocatoria, quantunque il credito a garanzia del quale la stessa risultava esperita presentasse natura di credito litigioso, essendo oggetto di un diverso giudizio rientrante, oltretutto, nella giurisdizione del giudice tributario; circostanza, questa, che impediva al Tribunale trevigiano di accertare anche solo in via incidentale l'esistenza del credito attoreo.

Di qui, pertanto, l'erroneità della decisione assunta dal primo giudice, anche perché lo stesso, contravvenendo, alla domanda attorea – che aveva ad oggetto anche l'accertamento della titolarità del credito – ha posto alla base della propria pronuncia il riconoscimento di una mera aspettativa creditoria, così incorrendo nel vizio tanto di omessa pronuncia, non avendo il primo giudice statuito su quello che era l'effettivo oggetto della domanda, quanto di extrapetizione, essendosi pronunciato oltre limite della richiesta.

3.2. Il secondo motivo – proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – deduce violazione dell'art. 2901 cod. civ. e degli artt. 34 e 112 cod. proc. civ.

Si assume che, anche ad ammettere la possibilità di esperire l'azione revocatoria a garanzia di un credito litigioso, suscettibile di accertamento incidentale ai sensi dell'art 34 cod. proc. civ. anche se rimesso al vaglio di un'altra giurisdizione, siffatta evenienza conosce un'eccezione, richiedendosi che l'accertamento venga compiuto con

pronuncia avente efficacia di giudicato nel caso in cui, come nella specie, ricorra una specifica domanda dell'attore.

3.3. Il terzo motivo – proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. e all'art. 111 della Costituzione – ipotizza difetto assoluto della motivazione.

Qualora, infatti, si dovesse ritenere che la richiesta di accertamento della titolarità del credito fosse da intendere come verifica del presupposto oggettivo per l'accoglimento dell'azione revocatoria, si dovrebbe constatare che la sentenza impugnata non reca, sul punto, alcuna specifica motivazione, donde la nullità della stessa.

4. La società Equitalia ha resistito, con controricorso, all'avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità ovvero, in subordine, di infondatezza.

Rileva, in particolare, la controricorrente come, nella specie, nessuna richiesta di accertamento, in via incidentale, della titolarità del credito fosse stata avanzata, essendo stato invocato il credito, allora litigioso, unicamente come presupposto oggettivo dell'azione revocatoria. In ogni caso, rileva come, in corso di causa, sia intervenuta sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Venezia che ha accertato l'effettiva titolarità del credito in capo ad esso controricorrente, con statuizione ormai passata in giudicato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Il ricorso va rigettato.



- 5.1. I tre motivi suscettibili di trattazione congiunta, data la loro connessione risultano non fondati.
- 5.1.1. Va premesso che, in base ad un consolidato orientamento di questa Corte, anche un credito litigioso (tale era la originaria condizione di quello a garanzia del quale è stata esperita l'azione revocatoria) può essere tutelato ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., in quanto tale norma "ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore" (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 22 marzo 2013, n. 5619, Rv. 639291-01).

Come, in effetti, chiarito da tempo dalle Sezioni Unite di questa Corte, non osta a tale conclusione il disposto dell'art. 295 cod. proc. civ., "per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile della sulla domanda antecedente logico-giuridico pronuncia revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito" (così Cass. Sez. Un., sent. 18 maggio 2004, n. 9440, Rv. 572929-01; in senso conforme, tra le più recenti, Cass. Sez. 3, sent. 10 febbraio 2016, n. 2673, Rv. 638928-01; Cass. Sez. 3, sent. 14 maggio 2013, n. 11573, Rv. 626411-01).

L'esistenza del credito, pertanto, ponendosi come mero presupposto oggettivo dell'azione revocatoria, forma oggetto di un accertamento "incidenter tantum" (così, in particolare, Cass. Sez. 1, sent. 12 luglio 2013, n. 17257, Rv. 627499-01), che non necessità di specifica domanda.

Orbene, non vi sono dubbi che – nel caso che qui occupa – la richiesta dell'attrice di accertare la propria ragione di credito, lungi dal porsi come oggetto di una specifica domanda, costituisse solo la richiesta di accertare la condizione soggettiva legittimante l'esperimento della cd. "actio pauliana", sicché le censure di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione, alternativamente, ad un'omessa pronuncia o all'opposto all'extrapetizione (primo motivo), dell'art. 34 cod. proc. civ. (secondo motivo), e, infine, al lamentato vizio di irriducibile contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata (terzo motivo), debbono ritenersi non fondate.

- 6. Le spese seguono la soccombenza, essendo, pertanto, poste a carico dei ricorrenti e liquidate come da dispositivo.
- 7. A carico dei ricorrenti sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e, per l'effetto, condanna Giancarlo Pillon e Monica Zornetta a rifondere alla società Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 15.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, più spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 17 gennaio 2019.

Il Presidente

Adelaide AMENDOLA

Il Funzionario Giudiziario Innocenzo BATTISTA 92